



COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

COPIA - DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

REGISTRO SETTORE N. 221

DEL 28/08/2019

REGISTRO GENERALE N. 765

DEL 06-11-2019

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO DI DUE MINORI PER SEI MESI PRESSO LA SOC. COOP. SOCIALE IBLEA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI FLORIDIA.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

il responsabile del servizio finanziario;

VISTO il presente atto;

VISTO l'art. 6 comma 11 della legge 127/97 come recepito con L.R. n.23/98;

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria;

Solarino, li 28-08-2019

**IL RAGIONIERE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Carpinteri Sebastiana**

IL CAPO SETTORE AFFARI AMM.VI E LEGALI

CIG: ZBD297EF28

Premesso che il Tribunale per i Minorenni di Catania con provvedimento n. 500/2011 V.G. del 17/02/2012 ha disposto l'affidamento dei Minori G. F. e G. J. al Servizio Sociale di Solarino, i quali dal 08/08/2014 sono stati collocati presso la sede operativa di Floridia (SR) via Catania 18 dalla Soc. Coop. Sociale Casa Amica – ONLUS, avente sede legale in Via Cavour, 73 Canicattini Bagni (SR);

Che a far data dal 01/07/2019 la Coop. Sociale Assistenziale Casa Amica ha cambiato gestione con la Soc. Coop. Sociale Iblea;

Vista la relazione dell'Assistente Sociale del Comune in atti con la quale propone la permanenza dei due minori presso la Comunità "Iblea" al fine di permettere al minore G. F. di proseguire il percorso di riabilitazione per migliorare la qualità della vita atteso che il minore ha una grave disabilità fisica che viene monitorata e seguita costantemente dalla Comunità;

Dato atto che dalla suddetta relazione si evince necessario il ricovero dei due minori nella stessa struttura essendo fratelli si sostengono a vicenda nei momenti più difficili;

Che l'Assistente Sociale ha avviato le procedure per l'inserimento dei due bambini presso una famiglia adottiva;

Ritenuto, pertanto, nelle more che ciò avvenga, mantenere i bambini nella Comunità Alloggio "Iblea" per sei mesi;

Visto lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio competente che al presente atto si allega per farne parte integrante e ritenuto meritevole di approvazione;

Ritenuto dover calcolare l'impegno da assumere alla luce delle nuove rette giornaliere e del nuovo compenso fisso stabiliti con decreto dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 11/03/2019, ossia € 27,13 per retta giornaliera di mantenimento ed € 1.579,25 per compenso fisso mensile esclusa iva come risulta dall'allegato prospetto;

Che, pertanto occorre impegnare la somma di € 30.381,58 di cui € 1.446,74 per iva per il secondo semestre anno 2019, salvo altro provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catania o l'eventuale adozione dei due minori;

Considerato che trattasi di affidamento al di sotto di 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 del nuovo codice degli appalti si può ricorrere all'affidamento diretto;

Atteso che ai sensi della legge regionale vigente, la Regione Sicilia erogherà la compartecipazione al suddetto ricovero, a seguito di richiesta da parte dell'Ente;

Vista la L. R. n. 22/86;

Visto il D. Legislativo n. 267/2000 e la L.R. n. 30/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli;

Riconosciuta la propria competenza

DETERMINA

1. Per le motivazioni in premessa specificate di approvare lo schema di convenzione al presente atto allegato sotto la lettera "A".
2. di impegnare quanto ad € 20.000,00 al codice 12-01-1-103/1672 e quanto ad € 10.381,58 al codice 12-02-1-103/1761 del bilancio comunale 2019, somme necessarie dal 01/07/2019 e fino al 31/12/2019, per il collocamento dei minori in atti identificati presso la Comunità Alloggio per Minori di Floridia (SR) Via Catania N.18, gestita dalla Soc. Coop. Sociale Iblea - con sede legale in Via Cavour, 73 Canicattini Bagni (SR).
3. di dare mandato all'Ufficio di Servizio Sociale di procedere a richiedere alla Regione Sicilia la compartecipazione alla spesa.
4. dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rita D'Orio

Maria Rita D'Orio

imp n° 579 e 580 del 2019

Il Capo Settore AA. AA. LL.
Avv. Giovanni Mazzone

Giovanni Mazzone

COMUNE DI SOLARINO – PROVINCIA DI SIRACUSA

Rep. N. _____

Li _____

Convenzione Comunità Alloggio in favore di Minori.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ in Solarino, nella Sede Municipale di Piazza Plebiscito, legalmente rappresentata dall'Avv. Giovanni Mazzone domiciliato per la carica presso il Comune di Solarino;

E

La Società Cooperativa Sociale "Iblea" con sede legale in Canicattini Bagni (SR), Via Cavour , 73, C.F. 01782210890, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "Ente Contraente", rappresentata dal Sig. Alicata Francesco, nato il 01 Aprile 1952, a Floridia, in qualità di rappresentante legale, gestore della Comunità Alloggio per minori sede operativa in via Catania, 18 in Floridia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità — Alloggio, in premessa specificata un numero massimo di 10 minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito delle competenze amministrative e civile e/o con problematiche Sociali.

ARTICOLO 2

La Comunità Alloggio che ha la capacità ricettiva di n. 10 posti e ospita esclusivamente minori di sesso maschile dai quattro ai quattordici anni.

Nella Comunità possono, eccezionalmente, essere accolti, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle, minori di età inferiore ai quattro o superiore ai quattordici.

Al compimento del 18° anno di età il "minore" deve essere dimesso dalla Comunità o inserito in altra struttura comunitaria idonea all'età del soggetto. In linea eccezionale e per accertata — obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il minore può continuare a essere ospitato nella stessa struttura, previo nulla — osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere

tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura dell'Ufficio di Servizio sociale del Comune di residenza del minore nonché dallo stesso responsabile della Comunità

ARTICOLO 3

La Comunità — Alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standard regionali, determinati con D.P.R. 29 Giugno 1988.

ARTICOLO 4

L'Ente contraente si impegna ad impiegare nella Comunità il seguente personale dipendente:

- n. 1 operatore sociale;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatria, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può altresì avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza, nonché del servizio civile nazionale.

L'Ente contraente, per la gestione del servizio, si impegna ad utilizzare personale specializzato e in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti dallo standard regionale e che abbia, formazione professionale, diploma di scuola di educatore o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale permanente.

L'Ente contraente, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, deve trasmettere all'Ente Locale il curriculum professionale ed i titoli di studio, del personale impiegato. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

ARTICOLO 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa di lavoro subordinato e/o autonomo.

ARTICOLO 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente al recupero, alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;

- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili momenti di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò sia possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale.

ARTICOLO 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

ARTICOLO 8

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

ARTICOLO 9

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella qualità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

ARTICOLO 10

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'APS-8 competente per territorio che allegata alla presente convenzione, ne è parte integrante.

ARTICOLO 11

L'ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del Servizio Sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'autorità giudiziaria minorile, nonché al Servizio Sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni di famiglia e con i compagni, sul profilo a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le Comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio Servizio Sociale professionale.

Analoga facoltà è attribuita al Servizio Sociale dei Comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

ARTICOLO 12

L'Ente locale si impegna a corrispondere all'Ente contraente (Spese per H personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti ecc...), una retta giornaliera di € 27,13 e il compenso fisso di € 1.579,25 oltre Iva al 5% per ogni minore effettivamente autorizzato e coperto con determinazione del dirigente del Settore Affari Amm.vi e Legali del Comune, da liquidarsi posticipatamente;

In accordo con l'Ente Locale, l'Ente contraente si impegna, in casi di emergenza, valutati dal Servizio Sociale dell'Ente Locale, a riservare un posto gratuitamente, per un periodo massimo di gg. 10 per evento. Le parti convengono che nulla è dovuto dall'Ente Locale nei predetti casi d'emergenza.

ARTICOLO 13

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale degli Enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha la facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- cambiamenti di gestione della Comunità Alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura ed il personale;
- deficienza ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

ARTICOLO 14

La presente convenzione ha validità sino al 31.12.2019, decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere recisa anche prima qualora il Tribunale per i Minorenni decida in altro modo.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'Amministrazione Comunale, alla sua scadenza, può disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di recessione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

ARTICOLO 15

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- il decreto di iscrizione all'Albo Regionale sezione Minori, tipologia Comunità Alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86,
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio;
- Fotocopia documento di riconoscimento del rappresentante Legale;
- Atto costitutivo o deliberazione dell'Assemblea dei Soci o altra documentazione valida al riconoscimento del rappresentante legale della società.
- Certificato camerale, in corso di validità, con la dicitura antimafia

ARTICOLO 16

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile

ARTICOLO 17

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di ricovero del minore a carico di questo Ente e scadranno salvo stipula di altra convenzione il 30/06/2019 del servizio legittimamente avvenuto. Per eventuali controversie, il foro competente è Siracusa;

ARTICOLO 18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

L'Ente Contraente
Sig. Alicata Francesco
Soc. Coop. Sociale "Iblea"
Il Pres. Cons. Amministr.

L'Ente Locale
Avv. Giovanni Mazzone

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI
AMMINISTRATIVI E LEGALI

OGGETTO: Impegno spesa per ricovero di due minori per mesi sei presso la Soc. Coop. Sociale
"Iblea." Comunità Alloggio per Minori di Florida.

Solarino li, _____

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art.53 della L. 142/90 e L.R. 46/91 il sottoscritto Sebastiana Carpinteri, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.

Solarino li, 04-11-2013

IL RAGIONIERE CAPO



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.55 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto Ragioniere Capo attesta e conferma la copertura finanziaria della spesa impegnata con deliberazione G.C. - C.C. n. ___ del _____ avente l'oggetto sopra riportato e con imputazione al Cap. di cui allegato prospetto.

Solarino li, 04-11-2013

IL RAGIONIERE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO



La presente determinazione, letta viene sottoscritta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Mazzone Giovanni

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, li _____

VISTO :Il Funzionario Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1297

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo on line di questo Comune per **gg.15** consecutivi dal giorno **06-11-2019** al giorno **21-11-2019**, ai sensi della vigente normativa in materia e che contro la stessa _____ furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

F.to TARANTELLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cartelli Sebastiana
